

# giunta regionale

DECRETO N. 154 DEL 07/08/2023

OGGETTO:

Autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, gpl.

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si procede a disciplinare la gestione dei procedimenti pendenti presso la Regione del Veneto relativi ad istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 27 luglio 2023.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

**VISTO** l'art. 42 "*Funzioni della Regione*" della L.R. 13.04.2001, n. 11, di attuazione del D. Lgs. 112/1998, che attribuisce alla Regione la competenza del rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

**PRESO E DATO ATTO** che a decorrere dal 1° agosto 2023, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, è entrata in vigore la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023, la quale, modificando l'art. 5 della L.R. 33/1985 "*Norme per la tutela dell'ambiente*" e l'art. 79 della L.R. 11/2001 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*", definiscono la competenza provinciale al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica, secondo i procedimenti abilitativi/autorizzativi previsti dalle normative vigenti;

**CONSIDERATO** che, alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023, risultano pendenti presso la Regione Veneto dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate in data antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale;

**RITENUTO** opportuno gestire i procedimenti autorizzativi che risultino pendenti alla data del 1° agosto 2023, avvalendosi degli strumenti di semplificazione previsti dalla normativa vigente, ove applicabili;

**VISTO** il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.P.R. 53/1998, i gruppi elettrogeni d'emergenza, oggetto della presente autorizzazione generale, non sono soggetti ad autorizzazione all'installazione ed esercizio, bensì alla sola comunicazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell'energia;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", come modificata dal D.Lgs. 128/2010

che assoggetta ad autorizzazione l'emissione dei gruppi elettrogeni di emergenza e dal D.Lgs 183/2017 che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2193 sulle emissioni in atmosfera dei medi impianti di combustione;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, le categorie di impianti e attività di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera essendo queste ritenute scarsamente rilevanti;

**CONSIDERATO** che i gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a benzina, gasolio, metano, gpl di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a meno di non superare tale soglia per effetto delle norme di aggregazione previste dallo stesso art. 272 comma 1, del citato D.Lgs 152/2006 sono ricompresi tra le categorie di impianti e attività sopra richiamate e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale;

**CONSIDERATO** che l'art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. 152/2006, definisce come medio impianto di combustione: "un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta";

**CONSIDERATO** pertanto che un gruppo elettrogeno d'emergenza con potenza termica nominale superiore a 1 MW, qualora operi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del richiamato D.Lgs. 152/2006 come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, si classifica, ai sensi dell'art. 273-bis della normativa in parola, come medio impianto di combustione e risulta soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo;

**RICORDATO** che, ai fini dell'assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si considera la potenza termica nominale, come definita ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. hh) del D.Lgs. 152/2006, pari o superiore a 1 MW anche per effetto delle già richiamate norme di aggregazione previste dall'art. 272, comma 1, del decreto legislativo in argomento;

VISTO l'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/06 che prevede la possibilità, per l'autorità competente, di stabilire forme semplificate di autorizzazione adottando apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni (anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e ai combustibili utilizzati), i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

**VISTO** l'art. 272, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce espressamente la possibilità di introdurre autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione oltre ad altri impianti ed altre attività;

**VISTI** i commi 15 e 16 dell'art. 273-bis del citato D.Lgs. 152/2006 relativi ai medi impianti di combustione rispettivamente esistenti e nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno calcolate in media mobile su un periodo di tre anni per gli impianti esistenti e di cinque anni per gli impianti nuovi;

**DATO ATTO** che per i sopra citati impianti la norma prevede che l'autorizzazione possa esentare quelli nuovi dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti dall'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e quelli esistenti dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell'art. 273-bis del medesimo decreto;

**VISTA** la DGRV n. 2782 del 29 dicembre 2014, che prevede il ricorso a una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni di emergenza, applicabile in caso di soglia massima di funzionamento pari a 200 ore annue;

**RICHIAMATO** l'Allegato A alla citata deliberazione il quale, considerando l'impossibilità di fissare dei limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, stabilisce che l'istanza deve comunque attestare il combustibile utilizzato, la localizzazione dell'impianto, la data di messa in esercizio, la potenza nominale ai sensi dell'art 268, comma 1, lett. hh), del D.Lgs. 152/2006, una descrizione della qualità e quantità delle emissioni, il numero di ore al mese e all'anno di funzionamento previste;

Mod. A – originale Ddr n.154 del 07/08/2023 pag. 2 di 5

**CONSIDERATO** che i requisiti stabiliti con la DGRV 2782/2014, alla luce della disciplina dei medi impianti di combustione introdotta dal D.Lgs. 183/2017, possono ritenersi efficacemente assorbiti dall'intervenuta innovazione normativa statale;

**RITENUTO** di poter ulteriormente semplificare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza, fermi restando i principi stabiliti con la DGRV n. 2782/2014, attraverso lo strumento dell'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs, 152/2006;

RITENUTO che, secondo le previsioni dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, stante il carattere di emergenza ed il limitato periodo di funzionamento, l'autorizzazione generale possa applicarsi anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all'interno di stabilimenti dotati di un'autorizzazione in regime ordinario prevista ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

**RITENUTO**, invece, che l'autorizzazione dei gruppi elettrogeni di emergenza tecnicamente connessi ad installazioni rientranti nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero sottoposti all'autorizzazione *ex* art. 208 del medesimo decreto, resti assoggettata alle procedure ivi previste;

**DATO** ATTO che i gestori degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza che abbiano presentato alla Regione del Veneto, in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 16/2023 (1° agosto 2023), istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, possono aderire alla presente autorizzazione a carattere generale, richiedendo contestualmente la sospensione del procedimento ordinario precedentemente attivato e la sua definitiva archiviazione al formarsi del silenzio assenso sulla domanda di adesione;

#### VISTI:

la L.R. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente";

la L.R. 11/2001 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 199 8, n. 112";

la L.R. 54/2012 e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture regionali;

il regolamento regionale n. 1/2016;

DGRV n. 2782/2014 in merito alla competenza al rilascio dell'autorizzazione dei gruppi elettrogeni di emergenza;

la DGRV n. 232/2020, avente per oggetto le linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

la DGRV n. 831/2021, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

la DGRV n. 96/2023, recante adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 della Giunta Regionale del Veneto;

### **DECRETA**

- 1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
- 2. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di pubblicazione sul BUR.
- 3. Ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha validità di 15 anni dalla data di emanazione.
- 4. Sono autorizzate in via generale le emissioni in atmosfera degli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni individuati nell' **Allegato 1**, parte integrante del presente provvedimento.
- 5. I gestori che intendono installare nuovi impianti, modificare o rinnovare le autorizzazioni già acquisite, relativamente a gruppi elettrogeni di emergenza rientranti nei requisiti e caratteristiche dell'Allegato 1, e

Mod. A – originale Ddr n.154 del 07/08/2023 pag. 3 di 5

- che abbiano un procedimento attivato presso la Regione Veneto in data antecedente al 1° agosto 2023 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dal medesimo impianto, possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando esclusivamente la modulistica in **Allegato 2**, parte integrante del presente provvedimento.
- 6. La presentazione della domanda di adesione al presente provvedimento comporta la sospensione dei procedimenti attivati presso la Regione Veneto in data antecedente al 1° agosto 2023 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dal medesimo impianto. Alla formazione del silenzio assenso, come definito all'articolo 7 del presente provvedimento, detti procedimenti sono automaticamente archiviati.
- 7. Ai sensi dell'art 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per il gestore che abbia presentato domanda di adesione, l'autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di adesione, intesa come data in cui si è maturato il silenzio assenso dell'Amministrazione. Il silenzio assenso si intende formato decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, al netto di eventuali sospensioni per richiesta integrazioni.
- 8. Le modifiche di impianti esistenti o le comunicazioni di variazione di titolarità non hanno effetto sui termini di validità dell'autorizzazione, determinati con la domanda di adesione.
- 9. Almeno 45 giorni prima della scadenza del periodo di validità, determinato con la domanda di adesione, il Gestore dovrà presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
- 10. Il gestore di impianti ricadenti nella presente autorizzazione ha sempre la facoltà di presentare istanza di autorizzazione in via ordinaria.
- 11. La presente autorizzazione generale si applica anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all'interno di stabilimenti in cui siano presenti emissioni autorizzate o per le quali è in corso un procedimento di autorizzazione o da autorizzare in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
- 12. Nel caso di gruppi elettrogeni di emergenza installati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 (art. 12) e/o D.Lgs 115/2008 (art. 11), il gestore presenta la domanda di adesione nell'ambito del procedimento unico. In tal caso, l'attività non potrà essere avviata prima dell'emanazione del provvedimento unico conclusivo dei suddetti procedimenti.
- 13. Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale gli impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza che risultino tecnicamente connessi a processi di trattamento rifiuti in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o ad attività IPPC elencate nell'allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto legislativo.
- 14. L'Autorità competente, nei casi di irregolarità nella presentazione della domanda o di eventuali giustificati rilievi, può sempre negare l'adesione alla presente autorizzazione generale con provvedimento motivato entro 45 giorni dalla richiesta.
- 15. Gli impianti dovranno essere installati ed eserciti nel rispetto di requisiti e prescrizioni tecniche specifiche stabiliti nell'Allegato 1 e degli impegni assunti nella domanda di adesione, in accordo con la modulistica in Allegato 2.
- 16. I punti di emissione autorizzati sono quelli elencati nella "Tabella tecnica Camini da autorizzare" indicati nella domanda di adesione, in accordo con la modulistica in Allegato 2.
- 17. Copia della domanda di adesione e relativa documentazione allegata (con relativa ricevuta di presentazione all'Autorità competente) deve essere tenuta in impianto e messa a disposizione delle Autorità preposte al controllo.
- 18. Gli impianti non potranno essere messi in esercizio prima della formazione del silenzio assenso, come definito all'articolo 7 del presente provvedimento.
- 19. La messa in esercizio di ciascun impianto dovrà essere comunicata all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAV con preavviso di almeno 15 giorni. La messa a regime si considera contestuale alla messa in esercizio.
- 20. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità competente ogni modifica all'impianto, secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006.

Mod. A – originale Ddr n.154 del 07/08/2023 pag. 4 di 5

- 21. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità competente ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, rappresentante legale, nelle forme dell'autocertificazione, eventualmente corredando la comunicazione con i documenti attestanti quanto dichiarato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato CCIA, statuto della società, atti o verbali di assemblea, del Consiglio di amministrazione).
- 22. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione all'Autorità competente, secondo quanto previsto al comma 11bis dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
- 23. Il Gestore dovrà dare comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPAV, nonché alla Provincia/Città metropolitana in caso di impianti installati in stabilimenti soggetti ad AUA ai sensi del DPR 59/2013, della cessazione dell'attività e della dismissione dell'impianto.
- 24. Il mancato rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti nella presente autorizzazione e degli impegni assunti con la domanda di adesione comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 e delle sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/2006.
- 25. I contenuti della presente autorizzazione potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni in atmosfera o qualora insorgano motivazioni che inducano l'Amministrazione competente ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
- 26. Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, previsti dalle normative di settore, necessari ai fini dell'installazione ed esercizio dell'impianto.
- 27. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 28. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE Dott. Paolo Giandon (firmato digitalmente)

Mod. A – originale Ddr n.154 del 07/08/2023 pag. 5 di 5

# Allegato 1

# REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

## Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale i gruppi elettrogeni di emergenza per la produzione di energia elettrica (nuovi, esistenti, oggetto di modifica o di rinnovo) per cui siano verificati contemporaneamente i seguenti requisiti:

- la loro potenza termica nominale **complessiva** è pari o superiore a 1 MW, ove per complessiva si intende anche quella cumulata per effetto delle norme di aggregazione di più impianti che, presi singolarmente, avrebbero potenza inferiore a 1 MW ma aggregati (con riferimento a ciascuna categoria di impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006) superano tale soglia;
- operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento;
- funzionano esclusivamente in situazioni critiche o di emergenza dello stabilimento (al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica in caso di accidentale o momentanea assenza della fornitura dalla rete pubblica) o per l'effettuazione di prove di funzionamento e manutenzioni;
- il complessivo funzionamento di ciascun gruppo elettrogeno di emergenza non supera <u>200 ore/anno</u>, calcolate in media mobile su tre anni per impianti nuovi e su cinque anni per impianti esistenti.

Al contrario, non ricadono nel campo di applicazione dell'autorizzazione generale i gruppi elettrogeni d'emergenza che **non** sono parte integrante di un ciclo produttivo e quelli che, pur inseriti in un ciclo produttivo, costituiscono impianti o attività in deroga, ovverosia impianti aventi potenza termica nominale **complessiva** inferiore a 1 MW. Al verificarsi di tali circostanze, infatti, i gruppi elettrogeni d'emergenza non sono da assoggettare ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi, rispettivamente, dell'art. 272, comma 5, e dell'art. 272, comma, 1 del D.Lgs. 152/2006.

#### **Definizioni**

Fatte salve le definizioni di cui all'art. 268, comma 1, del D. Lgs. 152/06, ai fini dell'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, si definiscono:

- gruppo elettrogeno di emergenza/soccorso: impianto che, qualora operi come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, sia funzionante per non più di 200 ore/anno esclusivamente in caso di situazioni critiche o di emergenza, quali le interruzioni dell'erogazione della corrente elettrica della rete, e che comunque non è mai attivo contemporaneamente agli impianti a cui sopperisce; i gruppi elettrogeni d'emergenza che funzionano per più di 200 ore/anno sono equiparati a quelli funzionanti in continuo e sono pertanto assoggettati a regime autorizzativo ordinario;
- potenza termica nominale dell'impianto di combustione: potenza dichiarata dal costruttore ed espressa in watt termici o suoi multipli che risulta come prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato e della portata oraria massima di combustibile bruciato nel singolo impianto di combustione destinato alla produzione di energia termoelettrica;
- potenza termica nominale complessiva degli impianti di combustione: somma delle potenze termiche nominali, come sopra definite, riferita a ciascuna categoria di impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, all'interno dello stesso stabilimento, che impieghi i combustibili ammessi dalla presente autorizzazione generale, ancorché le relative emissioni siano convogliate a punti di emissione differenti;

• *stabilimento*: complesso produttivo unitario e stabile in cui sono svolte le attività a cui sono asserviti i gruppi elettrogeni d'emergenza rientranti nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale e che possono essere autorizzati alle emissioni in atmosfera provenienti da altri impianti o altre attività con specifiche autorizzazioni generali o ordinarie.

## Tipologia dei combustibili ammessi

È ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili nei gruppi elettrogeni oggetto della presente autorizzazione generale:

- benzina
- gasolio
- metano
- gpl

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

#### Prescrizioni

- 1. Ai gruppi elettrogeni d'emergenza oggetto della presente autorizzazione di carattere generale non si applicano valori limite per le emissioni in atmosfera dagli stessi prodotte.
- 2. Rimane fissato per ogni singolo gruppo elettrogeno d'emergenza il limite orario massimo di funzionamento annuo corrispondente a quello indicato nella domanda di adesione "Tabella tecnica Camini da autorizzare", che dovrà comunque essere sempre inferiore a 200 ore annue, superate le quali l'impianto deve essere assoggettato ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006.
- 3. Il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente, entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall'anno civile successivo a quello di adesione all'autorizzazione generale, una dichiarazione relativa al numero complessivo di ore di funzionamento effettivo dei gruppi elettrogeni d'emergenza nel corso dell'anno precedente, con riferimento ai dati che si desumono dal registro di cui al successivo punto 4. Il primo periodo da considerare per il calcolo in media mobile su tre (impianti nuovi) o cinque (impianti esistenti) anni si riferisce alla frazione di anno civile successiva all'adesione all'autorizzazione generale e ai due (impianti nuovi) o quattro (impianti esistenti) anni seguenti.
- 4. Il gestore deve implementare un sistema di rilevazione delle ore di funzionamento (contaore) dei gruppi elettrogeni che consenta di verificare il rispetto dei tempi massimi dichiarati di utilizzo. I dati così rilevati dovranno essere annotati in un apposito registro (cartaceo o informatico) strutturato secondo i seguenti schemi.

Ragione sociale:
Autorizzazione generale di cui al decretondel/
Anno solare di riferimento:

Identificativo del gruppo elettrogeno (come da tabella camini da autorizzare – all. 2)	Date di entrata in funzione di ciascun gruppo elettrogeno (gg/mm/aaaa)	N. ore di funzionamento per ciascuna entrata in funzione (ore/giorno)

Totale ore di funzionamento annuale per punto di emissione									
Identificativo del gruppo elettrogeno (come da tabella camini da autorizzare – all. 2)	N. ore complessive di funzionamento nell'anno solare								

- 5. Il gestore deve eseguire periodicamente la manutenzione sui gruppi elettrogeni oggetto della presente autorizzazione generale, compresi i serbatoi per lo stoccaggio del carburante, e annotare in un apposito registro (cartaceo o informatico) le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate.
- 6. I registri di cui ai precedenti punti dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità preposte al controllo.
- 7. I gruppi elettrogeni di emergenza, gli apparati ad essi afferenti e i relativi punti di emissione devono garantire l'accesso in sicurezza alle autorità competenti per il controllo.
- 8. Le quote dei camini che afferiscono a gruppi elettrogeni di emergenza nuovi devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 9. I camini collegati a gruppi elettrogeni di emergenza che all'atto dell'adesione alla presente autorizzazione generale risultano esistenti dovranno comunque garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, ai sensi dell'art. 269, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006.
- 10.I serbatoi di stoccaggio del carburante di alimentazione dei gruppi elettrogeni di emergenza devono essere provvisti di idoneo sistema di contenimento, in conformità alla vigente normativa.

# Allegato 2

# MODELLO ISTANZA

Marca da bollo 16 Euro	Alla	Regione Veneto Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it
	e <b>p.c.</b>	
	c p.c.	Al Sindaco del Comune di
		All'ARPAV - Dipartimento Provinciale di PEC:
		Alla Città Metropolitana di Venezia /Alla Provincia di
		PEC:
3, del 1		zazione generale, ai sensi dell'art. 272, comma nissioni in atmosfera provenienti da impianti emergenza.
II/La sottoscritto/a		
nato/a a		il
residente nel Comune	di	
via		nn.
in qualità di <b>GF</b>	ESTORE (ai sensi dell'art. 2	68, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 152/2006)
della Ditta		

iscritta alla C.C.I.A.A. di
partita IVA
con sede legale nel Comune di
via n
telefonoe-mail
PEC
Nominativo e riferimenti del referente tecnico della Ditta:
CHIEDE
l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, commi 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 152/2006, di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n
□ nuovo/i
□ esistente/i
□ oggetto di modifica
□ oggetto di rinnovo
ubicato/i presso lo stabilimento produttivo sito in:
Comune di
via
nel quale viene svolta la seguente attività (breve descrizione dell'attività):
Codice NACE stabilimento/impianto Descrizione codice
A tal fine,
✓ consapevole delle sanzioni penali, previste per dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
✓ consapevole che l'adesione all'autorizzazione generale oggetto della presente istanza riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza

- oggetto della domanda,
- ✓ consapevole che l'adesione all'autorizzazione generale comporta la sospensione del procedimento attivato con l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, presentata per il/i medesimo/i impianto/i alla Regione del Veneto in data ....., e la definitiva archiviazione al formarsi del silenzio assenso,

# **DICHIARA** SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

-	che i gruppi elettrogeni oggetto della presente domanda di adesione rispettano i requisiti e le condizioni e prescrizioni del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n								
-	che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale avviene per gruppi elettrogeni di emergenza costituiti da (barrare la/le fattispecie):								
	n (indicare il numero) gruppo/i elettrogeno/i di emergenza avente/i, singolarmente, potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW;								
	(indicare il numero) gruppo/i elettrogeno/i di emergenza avente/i, singolarmente, potenza termica nominale inferiore a 1 MW, ma che per effetto delle norme di aggregazione di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 superano la soglia di 1 MW, con riferimento a ciascuna categoria di impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte V del medesimo D.Lgs. 152/2006;								
-	che tali impianti sono conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche finalità di utilizzo riportate nella "TABELLA TECNICA – Camini da autorizzare" allegata e parte integrante della presente domanda;								
-	che gli <b>ulteriori atti</b> di autorizzazione, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme di settore, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dei gruppi elettrogeni di emergenza oggetto della presente domanda di adesione, saranno acquisiti prima dell'installazione dei medesimi impianti;								
-	che lo stabilimento in cui sono/saranno installati gli impianti non è soggetto a:								
	✓ autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;								
	✓ autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;								
-	che lo <b>stabilimento</b> in cui sono presenti i gruppi elettrogeni oggetto della presente domanda di adesione, risulta (barrare e completare):								
	già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, con AUA provinciale n								
	<ul> <li>già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006</li> <li>per effetto dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale provinciale n.</li> <li>del;</li> </ul>								
	da sottoporre anche ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, per la presenza di impianti diversi dai gruppi elettrogeni di emergenza oggetto della presente adesione (specificare quali impianti/attività devono essere autorizzati);								
	<ul> <li>da sottoporre ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 per la sola presenza dei gruppi elettrogeni di emergenza oggetto della presente adesione;</li> </ul>								
-	che gli <b>impianti esistenti</b> (ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. gg-bis, del D.Lgs. 152/2006) oggetto della presente domanda di adesione risultano (compilare in caso di gruppi elettrogeni esistenti):								
	non autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 in quanto messi in esercizio prima del 26.08.2010 quando, in base alla normativa vigente, erano esclusi dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006;								
	non autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006								

in quanto messi in esercizio prima del 20.12.2018 quando, in base alla normativa vigente, potevano non essere sottoposti all'autorizzazione di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (ex impianti e attività in deroga).

# Allega:

- 1. "TABELLA TECNICA Camini da autorizzare";
- 2. descrizione delle modifiche rispetto allo stato di fatto (solo nel caso di impianti oggetto di modifica);
- 3. planimetria in scala dello stabilimento con indicati: l'ubicazione e gli ingombri degli impianti ed i punti di emissione (con gli stessi riferimenti della "TABELLA TECNICA Camini da autorizzare") e le relative tubazioni di convogliamento;
- 4. prospetti in scala dello stabilimento con la rappresentazione di tutti punti di emissione (con gli stessi riferimenti della "TABELLA TECNICA Camini da autorizzare");
- 5. documentazione comprovante la data di messa in esercizio dell'impianto (se esistente e avviato prima del 26.08.2010 o ex impianto in deroga avviato prima del 20.12.2018);
- 6. fotocopia del documento d'identità del richiedente.

Data	-
	Timbro e firma del Gestore

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, email: ambiente@regione.vene; PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle attività tecnico-amministrative finalizzate a consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs n. 152/06 e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale del Titolare.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE:

• Come definito nel titolario dell'amministrazione - DGR nr. 778 del 08 giugno 2018, modificata dal DDR 232 del 24 ottobre 2022 (Dir. Acq. e AAGG).

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento di autorizzazione.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali in assenza dei quali il procedimento non potrà essere avviato.

Il Dirigente Delegato

### - TABELLA TECNICA – Camini da autorizzare (compilare tutti gli spazi pertinenti)

Punto di emission (n.)		piano campagna (m)	sul				Potenza termica	Potenza elettrica	Combustibile			Ore annue operative	
			sigla	nuovo esistente modificato dismesso (N/E/M/R/D)	marca, modello, anno	carico medio di processo	Finalità di utilizzo	nominale (MWt)	minima (MWe)	tipologia	stato fisico (L,G)	quantità (tonn/anno)	di utilizzo previste

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui le emissioni di più gruppi elettrogeni di emergenza siano convogliate ad un punto di emissione comune e la somma delle loro singole potenze nominali sia superiore a 1 MW, si configura un unico medio impianto di combustione avente potenza nominale complessiva pari alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti e si dovrà compilare una sola riga, che sarà riferita al singolo punto di emissione.

Nel caso in cui siano presenti più gruppi elettrogeni di emergenza aventi singolarmente potenza termica nominale inferiore a 1 MW ma pari o superiore a 1 MW se considerati cumulativamente a parità di combustibile utilizzato, tali impianti dovranno essere autorizzati e pertanto verranno riportati in ciascuna riga riferita al relativo punto di emissione.

Punto di emissione: indicare in ordine crescente il numero del camino afferente al relativo impianto o ai relativi impianti (se più gruppi elettrogeni afferiscono al medesimo camino).

Altezza camino: indicare la quota del camino.

Gruppi elettrogeni di emergenza: indicare tutti i gruppi elettrogeni di emergenza per cui si chiede l'adesione all'autorizzazione generale, riportandone una sigla identificativa (esempio: GE1, GE2, GEx, ecc.) e la rispettiva tipologia (nuovo=N, esistente=E, oggetto di modifica/rinnovo=M/R, dismesso D). N.B.: Per ogni impianto, le sigle identificative riportate nelle colonne "Punto di emissione" e "Gruppi elettrogeni di emergenza" della presente Tabella Tecnica devono essere riportate nella planimetria.

Finalità di utilizzo: descrivere in modo univoco gli impianti sostituiti dai gruppi elettrogeni nelle condizioni di emergenza e la funzione di questi impianti nel ciclo produttivo.

Potenza termica: per ogni macchinario indicare la potenza termica nominale, calcolata come da definizione di cui all'allegato tecnico ed espressa in MW.

Potenza elettrica minima all'alternatore: indicare la potenza minima nell'alternatore, generata al 100% del carico.

Combustibile: specificare la tipologia di combustibile utilizzato tra quelli ammessi, il suo stato fisico (liquido L, gassoso G), e la quantità in tonnellate annue.

Ore operative di utilizzo previste: indicare il numero di ore per cui è stimato il funzionamento annuo, comprensive degli interventi di manutenzione/prova.